



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
www.casartigiani.org

**CIRCOLARE N. 147/21**

**Roma,30 /06/2021**

**Adesione a FSBA. Associazioni Artigiane e Società di servizio costituite, partecipate o promanate dalle Associazioni Artigiane.**

Roma, 30 giugno 2021 – Si informa che la Direzione di FSBA ha diffuso una nota con la quale informa il sistema delle Associazioni artigiane costitutive del Fondo, sulle novità in materia di adesione a FSBA delle stesse e delle relative strutture di servizio di loro promanazione, con richiesta di attribuzione del codice “7B” e correlata esclusione dall’obbligo di contribuzione al FIS, secondo quanto previsto dagli Accordi interconfederali concernenti FSBA.

Infatti, con la circolare n. 79 del 16 aprile 2015 l’Inps ha dato attuazione all’indirizzo del Ministero vigilante in materia di esclusione dall’obbligo contributivo al FIS delle Associazioni Artigiane e delle strutture di servizio associativo alle imprese, dalle stesse costituite, partecipate o promanate, nonché degli enti bilaterali territoriali o nazionali che, indipendentemente dal settore di inquadramento, siano iscritte al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato.

A tale fine, secondo il punto 2 della circolare 79, i soggetti in argomento possono indirizzare all’INPS una dichiarazione di responsabilità tramite il Cassetto previdenziale aziende, con riferimento agli Accordi Interconfederali concernenti FSBA, nonché al CCNL applicato e ai relativi contratti complementari, con richiesta di attribuzione del codice “7B”.

Una volta certificata in tal modo la natura di società di servizio, la sede territoriale INPS provvede alla cancellazione del codice autorizzativo “0J”, relativo all’obbligo contributivo al FIS. Istruzioni in tale senso sono state ribadite dall’Istituto anche più recentemente con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019.

L’ulteriore novità riguarda la recente costituzione ex art. 26, D. Lgs. 148/15, del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Per tale Fondo l’INPS, con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021, illustrandone la disciplina, ha precisato che **tra i codici ATECO rientranti nel campo di applicazione del predetto Fondo** (all. 2 alla circolare 77) vi è anche il codice **69.20.13**, corrispondente a numerosi centri servizi associativi del sistema artigiano oggi iscritti a FSBA in forza del sopra richiamato atto di indirizzo.

Per tale motivo, al fine di evitare il rischio di attribuzione ai centri servizi dell’artigianato del codice “0S”, relativo all’obbligo di contribuzione al nuovo Fondo, FSBA ha chiesto alla Direzione competente dell’Istituto di ribadire le istruzioni rese nelle circolari richiamate anche in relazione al codice ATECO 69.20.13 citato.

La direzione FSBA, a tal proposito, sollecita il sistema associativo dell'artigianato (associazioni territoriali e società di servizi, enti di formazione, ecc.) a comunicare al Fondo in tempi possibilmente rapidi quali di questi enti corrano il rischio di attribuzione d'ufficio del codice "OS", relativo all'obbligo di contribuzione al nuovo Fondo, in modo che la direzione FSBA possa trasmettere all'INPS un elenco, il più completo possibile, di soggetti da escludere dall'iscrizione al nuovo fondo, in quanto già aderenti o potenzialmente aderenti a FSBA.

Pertanto chiediamo alle Associazioni CASARTIGIANI – nell'interesse di tutto il sistema bilaterale dell'artigianato - di effettuare una ricognizione sugli enti di "servizio" di propria emanazione, e comunicare direttamente alla direzione FSBA i riferimenti di quelli che vogliono avviare a tale nuovo inquadramento contributivo.